



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

REGIONE ABRUZZO
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. LORUSSO ESTRAZIONE S.R.L.
lorussoestrazionesrl@pec.it

OGGETTO: D.Lgs del 03.04.2006 n.152, art. 208 - L.R. 45/2007, art. 45 - Ditta Lorusso Estrazione S.r.l. - Variante sostanziale all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/242 del 24.10.2017 e s.m.i.. Parere.

Con riferimento alla pratica di cui all'oggetto, esaminate le integrazioni datate settembre 2024 fornite dalla Ditta LORUSSO ESTRAZIONE S.R.L. in riscontro alla ns. richiesta di chiarimenti ed integrazioni documentali prot. n. 0010653 del 02/05/2024, si rappresenta che continuano a permanere le seguenti criticità:

- non è stato fornito il titolo di disponibilità per i sub 88, 89 e 91 della particella 236 individuata al Foglio 70 del comune di Avezzano;
- non risulta individuabile in maniera chiara il perimetro dell'impianto ed inoltre l'accesso allo stesso, come si evince dall'elaborato "Tavola 7", ricade all'interno della fascia di rispetto dell'infrastruttura ferroviaria;
- nella "Relazione tecnica" continua ad essere prevista la possibilità di raccolta dei rifiuti dai privati cittadini; in merito a tale aspetto, si rappresenta che, a norma di quanto disposto dall'art. 198, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "*Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi [...]*" mentre tale possibilità non è estesa ai privati cittadini;
- l'attività di recupero R12 svolta deve essere descritta con maggior dettaglio, indicando i codici EER in ingresso e in uscita, considerando inoltre che i rifiuti sottoposti ad R12



non possono essere avviati ad R13 come risulta ancora indicato a pag. 57 della “Relazione tecnica”;

- le modalità di messa in riserva dei rifiuti pericolosi devono essere descritte dettagliatamente in riferimento a quanto disposto dalla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, capitolo “4. Stoccaggio dei rifiuti”;
- in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto si rappresenta che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 183-ter del D.Lgs. 152/2006, i criteri specifici da soddisfare “ [...]sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [...]”; inoltre, ai sensi del successivo comma 3, “in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”, mentre “[...] in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998”.

Restando in attesa dei chiarimenti richiesti, si inviano distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Andrea De Simone